



PROCURA GENERALE DELLA
REPUBBLICA DI BOLOGNA

PROTOCOLLO D'INTESA

PER L'UTILIZZO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DI LAVORATORI TITOLARI DI TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA O DI INDENNITA' DI MOBILITA' PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA ED I SEGUENTI UFFICI REQUIRENTI: PROCURA MINORILE, PROCURA ORDINARIA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA.

Tra

Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Presidente Stefano Bonaccini

e

Procura Generale della Repubblica di Bologna, quale Ufficio Requirente di vertice distrettuale, rappresentata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna, anche in rappresentanza della Procura Minorile e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

Considerato

la situazione di crisi che sta colpendo da diversi anni l'economia del territorio regionale con importanti ricadute sotto il profilo occupazionale e con il conseguente massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali;

la necessità di iniziative volte, tra l'altro, a mantenere spendibili le competenze professionali dei lavoratori colpiti dalla crisi stessa ed attenuare i possibili effetti sociali correlati a situazioni di sospensione o perdita del lavoro;

il contesto organizzativo degli Uffici Giudiziari requirenti bolognesi, caratterizzati da una forte carenza di organico di personale, pur trattandosi di Uffici giudiziari che hanno a riferimento un ambito distrettuale;

i progetti di miglioramento dell'organizzazione degli Uffici Giudiziari, la cui realizzazione necessita di un potenziamento del personale amministrativo;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

RPI.2015. 0000139

del 25/05/2015



Vista

la previsione del D.Lgs n. 468/1997 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili a norma dell'art. 22 della L. 24 giugno 1997 n. 196", con particolare riferimento alla disciplina di cui all'art. 7 concernente "l'utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione" ed all'art. 8, che disciplina l'utilizzo dei lavoratori in dette attività;

Considerato

che la Procura Generale della Repubblica di Bologna, al fine di far fronte a difficoltà organizzative e gestionali degli Uffici sopra indicati -preso atto dell'attuale disponibilità della Regione Emilia Romagna ad attivare strumenti che, attenuando per le persone espulse o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro i drammatici effetti del non lavoro, possano contribuire ad individuare un ausilio per gli Uffici requirenti dell'area bolognese - ha effettuato una preventiva valutazione del numero di unità e relative qualifiche di personale da destinare agli Uffici requirenti di Bologna, tenendo conto delle diverse percentuali di scopertura rispetto alle piante organiche del personale amministrativo e della eventuale presenza, nei predetti Uffici, di personale a tempo determinato ed ha avanzato richiesta di utilizzo di **20 unità** di personale ai sensi del D.Lgs. 468/97 con il **profilo professionale di "Ausiliario"** come di seguito indicato:

N. 6 presso la Procura Generale della Repubblica di Bologna

N. 3 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna,

N. 11 presso la Procura Ordinaria della Repubblica di Bologna.

Nell'ambito del numero complessivo di lavoratori - destinati agli Uffici Requirenti di Bologna - il numero di unità assegnato al singolo Ufficio potrà essere variato, nell'arco temporale di riferimento, per le esigenze organizzative che gli Uffici Requirenti interessati valuteranno, in accordo tra loro e nel loro ambito di competenza.

Condivisa

l'opportunità di concorrere a fornire una risposta alle problematiche summenzionate attraverso l'attivazione di strumenti che, attenuando per le persone espulse o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro i drammatici effetti del non lavoro, offrano agli Uffici Giudiziari un supporto per consentire agli stessi di far fronte alle problematiche dovute alla carenza degli organici, al fine di dare risposte immediate ai cittadini, anche in considerazione della valenza distrettuale dei tre Uffici requirenti individuati.

Dato atto che

l'utilizzazione dei lavoratori nelle attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la perdita del trattamento straordinario di CIGS né la sospensione e la cancellazione dalle liste di mobilità;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le premesse sono parte integrante del Protocollo;
2. La Regione Emilia-Romagna promuove l'utilizzo presso gli Uffici Giudiziari di lavoratori in attività socialmente utili di cui all'art. 7 del D.Lgs 468/1997 per un periodo non superiore a 12 mesi;
3. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
individuare i lavoratori da avviare alle attività socialmente utili, attraverso un bando pubblico, farsi carico, quale soggetto promotore dell'iniziativa, dell'integrazione dovuta a ciascun lavoratore in aggiunta al trattamento previdenziale e dell'attuazione di idonee forme assicurative contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse all'attività lavorative nonché per la responsabilità civile verso terzi;
4. nessun onere, anche indiretto, per l'esecuzione delle attività di cui al presente protocollo potrà essere posto a carico degli Uffici Giudiziari;
5. Gli Uffici Giudiziari si impegnano a:
effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis della Legge 608/1996 e successive modificazioni,
inviare alla Regione Emilia-Romagna le indicazioni di dettaglio concernenti: le mansioni e la locazione di ciascuna posizione lavorativa, eventuali rischi connessi al fine della copertura assicurativa INAIL, l'inquadramento contrattuale equivalente che verrebbe riconosciuto al lavoratore pubblico in ingresso per analoga mansione, rendicontare ogni mese alla Regione Emilia-Romagna, nel corso dello svolgimento delle attività socialmente utili, per ciascun lavoratore il numero di ore prestate e le assenze prodotte.

Bologna,